



**GIOVANI SÌ**



**Regione Toscana**



Comune di Galliciano



Comune di Fabbriche di Vergemoli



Comune di Molazzana

FUNZIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI ED INTERVENTI EDUCATIVI

PER LA PRIMA INFANZIA

Ente delegato: Comune di Galliciano

# **REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA**

Approvato con deliberazione C.C. n°17 del 30.6.2016

## INDICE

-Titolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....	pag. 3
-Titolo 2 IL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA .....	pag. 3
-Titolo 3 LE CARATTERISTICHE GENERALI E GLI STANDARD DI BASE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA .....	pag. 5
-Titolo 4 NIDO D'INFANZIA .....	pag. 5
-Titolo 5 SERVIZI INTEGRATIVI .....	pag. 5
-Titolo 6 SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA COMUNALI .....	pag. 6
-Titolo 7 NIDI PRIVATI: MODALITA' ACCESSO E RETTE FREQUENZA PER POSTI CONVENZIONATI .....	pag. 8
-Titolo 8 CONTINUITA' VERTICALE .....	pag. 9
-Titolo 9 RAPPORTI CON L'UTENZA .....	pag. 9
-Titolo 10 ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI .....	pag. 12
-Titolo 11 AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO .....	pag. 13
-Titolo 12 NORME FINALI E DI RINVIO .....	pag. 14

## **TITOLO I OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

### **Art. 1 – Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 32 del 26 luglio 2002, recante *"Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro"* e del relativo regolamento di attuazione approvato con DPGR n. 41/R del 30 luglio 2013, disciplina il funzionamento del sistema dei servizi per la prima infanzia nel territorio dei comuni associati di Galliciano, Molazzana e Fabbriche di Vergemoli (di seguito denominati anche "associazione dei comuni"), in direzione di un sistema pubblico integrato di offerta.

2. Il presente regolamento è coerente con il quadro di norme e di valori costituito da fonti legislative ed atti e documenti di indirizzo di carattere sovranazionale, nazionale e locale e, in particolare, con:

- a) la Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata dall'ONU nel 1989 e recepita dall'Italia con legge n.176 del 1991;
- b) gli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione italiana;
- c) la legge n.62 del 2000 sulla parità scolastica;
- d) la legge regionale n. 32 del 26 luglio 2002 ed il già richiamato regolamento di attuazione;
- e) il regolamento dei servizi per l'infanzia della Valle del Serchio approvato con deliberazione della Conferenza Zonale Istruzione n.2 del 1° gennaio 2016;
- f) la convenzione per la gestione associata dei servizi ed interventi educativi per la prima infanzia stipulata fra i comuni associati mediante delega al comune di Galliciano in data 12 aprile 2016.

### **Art. 2 – Classificazione e forme di gestione dei servizi**

1. Il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia di cui all'art.4 della L.R. 32/2002 è costituito dai servizi riconducibili alle tipologie previste dall'art.2 del relativo regolamento di attuazione e classificabili in:

- a) nido di infanzia;
- b) servizi integrativi articolati in:
  - b1) spazio gioco;
  - b2) centro per bambini e famiglie;
  - b3) servizio educativo in contesto domiciliare.

2. I servizi educativi di cui al precedente comma alla lettera a) e alla lettera b) numeri 1) e 2) possono essere realizzati anche nei luoghi di lavoro pubblici e privati, nonché nelle immediate vicinanze degli stessi, da parte di uno o più soggetti pubblici o privati per accogliere prioritariamente i figli dei lavoratori dipendenti, che hanno diritto alla frequenza indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore, fino al passaggio alla scuola dell'infanzia.

3. Non sono ricompresi nella classificazione dei servizi educativi per la prima infanzia i servizi di custodia, comunque denominati, ubicati in locali o spazi situati all'interno di strutture che hanno finalità di tipo commerciale ed attrezzati per consentire ai bambini attività di gioco con carattere di temporaneità ed occasionalità.

## **TITOLO II IL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA**

### **Art. 3 – Finalità generali del sistema**

1. I servizi educativi per la prima infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative che favoriscono, in stretta integrazione con le famiglie, l'armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini.

2. Le bambine e i bambini sono cittadini titolari di diritti individuali, civili e sociali e, in quanto tali, titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e sviluppo all'interno di una rete di contesti e relazioni capaci di favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali.
3. Le famiglie sono co-protagoniste del progetto educativo dei servizi e sono titolari del diritto all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi educativi medesimi.
4. Il sistema educativo per la prima infanzia deve mirare all'attuazione di politiche che valorizzino le pari opportunità e deve essere improntato alla diffusione di una cultura di condivisione delle responsabilità nella crescita del figlio/a da parte di entrambi i genitori.
5. Nel loro funzionamento i servizi educativi per l'infanzia promuovono raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio e con i servizi sociali e sanitari.
6. I servizi educativi per l'infanzia sono luoghi di elaborazione, produzione e diffusione di una aggiornata cultura dell'infanzia, capaci di diffondere sensibilità e consapevolezza sui diritti di cittadinanza dei bambini e delle bambine nell'interesse generale della comunità.

#### **Art. 4 – Programmazione e regolazione del sistema**

1. Il sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia si compone dei servizi a titolarità pubblica, a gestione diretta e indiretta, e di quelli a titolarità e gestione privata accreditati.
2. La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia si fonda sulla diversificazione e qualificazione dell'offerta nel quadro del raccordo pubblico e privato nella gestione dei servizi.
3. Il comune di Galliciano esercita, in qualità di ente delegato dei comuni associati ed in condivisione con i medesimi, le funzioni di indirizzo e di controllo sul sistema dei servizi educativi per l'infanzia nell'ambito territoriale di riferimento assicurando l'ottimale integrazione tra servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati attraverso la valorizzazione di tutte le realtà operanti sul territorio e promuovendo, a tal fine, forme di collaborazione con le organizzazioni di volontariato, del privato sociale e del terzo settore.
4. Nell'ambito delle funzioni di indirizzo e controllo il comune delegato integra ed attua quanto previsto nel presente regolamento mediante l'individuazione di:
  - a) indirizzi politico-amministrativi per lo sviluppo dei servizi per l'infanzia e della qualità della vita dei bambini e delle bambine;
  - b) criteri di accesso ai servizi educativi;
  - c) iniziative rivolte a promuovere la complessiva qualificazione del sistema locale dei servizi nell'ambito di una *governance* fondata su principi di partecipazione, trasparenza e integrazione;
  - d) sistemi di controllo e di valutazione della qualità dei servizi erogati alla collettività.

#### **Art. 5 – Rapporti con i servizi accreditati**

1. L'associazione dei comuni, nell'ambito delle scelte operate in relazione alla consistenza del sistema pubblico dell'offerta dei servizi educativi, può stipulare rapporti convenzionali con i servizi privati accreditati attivi sul proprio territorio.
2. I rapporti convenzionali di cui al precedente comma, disciplinati dall'art.11 del regolamento zonale dei servizi per l'infanzia a cui si fa espresso riferimento, stabiliscono:
  - a) la quota di posti riservata per ogni anno educativo all'associazione dei comuni;
  - b) il costo dei posti nido convenzionati;
  - c) il sistema di partecipazione dell'associazione dei comuni e degli utenti al costo dei servizi;
  - d) ogni altra modalità gestionale, anche in riferimento al finanziamento pubblico o privato posto a copertura del costo dei posti nido.

**TITOLO III**  
**LE CARATTERISTICHE GENERALI E GLI STANDARD DI BASE DEI SERVIZI**  
**EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA**

**Art. 6 – Caratteristiche generali e standard di base**

1. Le caratteristiche comuni e gli standard di base dei servizi educativi per la prima infanzia sono definiti dagli artt. 21 e segg. della legge regionale n. 32/2002, dagli articoli 19 e 20 del regolamento regionale n. 41/R/2013, nonché dal vigente regolamento zonale dei servizi per l'infanzia.

**TITOLO IV - NIDO D'INFANZIA**

**Art. 7 – Nido d'infanzia**

1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo per la prima infanzia ed è rivolto ai bambini di età compresa fra i tre mesi e i tre anni.
2. Il nido d'infanzia consente l'affidamento quotidiano e continuativo dei bambini a figure, diverse da quelle parentali, con specifica competenza professionale.
3. I locali interessati dal servizio dovranno essere conformi alla disciplina normativa in materia urbanistico - edilizia, di sicurezza degli impianti ed igienico-sanitaria.
4. Gli standard di base, la funzionalità degli spazi, la ricettività e il dimensionamento del nido d'infanzia sono definiti dall'art.21 e segg. del regolamento di esecuzione n. 41/R del 2013.

**TITOLO V – SERVIZI INTEGRATIVI**

**Art. 8 – Spazio gioco**

1. Lo spazio gioco è un servizio educativo dove i bambini sono accolti al mattino o al pomeriggio; l'accoglienza è articolata in modo da consentire una frequenza diversificata in rapporto alle esigenze dell'utenza.
2. I locali interessati dal servizio dovranno essere conformi alla disciplina normativa in materia urbanistico - edilizia, di sicurezza degli impianti ed igienico-sanitaria.
3. Le caratteristiche degli spazi interni, gli standard dimensionali, l'organizzazione degli spazi, la ricettività e il dimensionamento del servizio sono definiti dagli artt. 28 e segg. del regolamento di esecuzione n. 41/R/2013.

**Art. 9 – Centro per bambini e famiglie**

1. Il centro per bambini e famiglie è un servizio nel quale vengono accolti i bambini da zero a tre anni insieme ai loro genitori o ad altra persona adulta autorizzata dai genitori.
2. I genitori o gli altri adulti che accompagnano i bambini nella frequenza del centro dei bambini e delle famiglie partecipano attivamente all'organizzazione e gestione di alcune attività, sulla base del progetto educativo.
3. I locali interessati dal servizio dovranno essere conformi alla disciplina normativa in materia urbanistico - edilizia, di sicurezza degli impianti ed igienico-sanitaria.
4. Le caratteristiche degli spazi interni, gli standard dimensionali, l'organizzazione degli spazi, la ricettività e il dimensionamento del servizio sono definiti dagli artt.35 e segg. del regolamento di esecuzione n. 41/R/2013.

**Art. 10 – Servizio educativo in contesto domiciliare**

1. Il servizio educativo in contesto domiciliare è un servizio educativo per piccoli gruppi di bambini, realizzato con personale educativo presso un'abitazione.
2. I requisiti degli spazi interni ed esterni del servizio educativo in contesto domiciliare sono definiti dagli artt.42 e segg. del regolamento di esecuzione n. 41/R/2013.

## **TITOLO VI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA COMUNALI**

### **Art. 11 – Nido d’infanzia comunale**

1. Il nido d’infanzia comunale è aperto a tutte le bambine ed i bambini senza discriminazione di sesso, razza, cultura, religione che hanno compiuto l’età prevista nel provvedimento di apertura del servizio e che non abbiano compiuto tre anni di età entro il 31 dicembre dell’anno educativo di iscrizione residenti in via prioritaria sul territorio dell’associazione dei comuni.
2. Le bambine e i bambini che hanno compiuto il terzo anno di età nel corso dell’anno educativo possono continuare a frequentare il nido d’infanzia fino alla chiusura dello stesso anno educativo.
3. Al fine di garantire il benessere dei bambini non è ammessa la frequenza al nido oltre le dieci ore giornaliere.
4. Il calendario di apertura del nido d’infanzia comunale è determinato annualmente dalla giunta del comune di Galliciano, quale ente delegato, previo indirizzo della conferenza dei sindaci dei comuni aderenti alla gestione associata.

### **Art. 12 – Utenza potenziale dell’asilo nido comunale**

1. Possono presentare domanda per essere ammessi alla frequenza dell’asilo nido comunale tutti i bambini in età utile, residenti nell’ambito territoriale dell’associazione dei comuni (Galliciano – Fabbriche di Vergemoli – Molazzana).
2. L’ammissione di bambini residenti in comuni non compresi nell’ambito territoriale può essere effettuata solo in caso di mancanza di domande di residenti sufficienti a coprire tutti i posti disponibili.
3. Il requisito della residenza deve essere posseduto entro la data di apertura del bando di accesso ai servizi educativi; pertanto:  
la richiesta di residenza deve essere stata presentata al più tardi il giorno di apertura del bando di iscrizione;  
in caso di discordanza tra residenza del bambino e di uno o entrambi i genitori, sarà considerata la residenza del bambino; nel caso questa sia fuori dal nucleo genitoriale verrà considerata la possibilità di segnalazione e verifica da parte del servizio sociale.
4. Per “bambini in età utile” si intendono bambini già nati, che non abbiano maturato il diritto all’accesso alla scuola dell’infanzia per l’anno educativo per cui si fa richiesta.
5. Il bambino collocato in posizione utile in graduatoria per l’ammissione alla frequenza, che entro il 15 ottobre non abbia ancora compiuto l’età prevista dall’autorizzazione al funzionamento della struttura rimane collocato in lista d’attesa e verrà ammesso alla frequenza secondo quanto stabilito dal successivo art.15.

### **Art.13 – Richieste di iscrizione**

1. Il competente servizio dell’ente delegato provvede all’emanazione di specifico bando per l’ammissione dei bambini alla struttura dandone ampia pubblicità sui siti internet dei comuni aderenti alla gestione associata.
2. Le domande di accesso possono essere inoltrate on line oppure presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal servizio di cui al comma 1 a tutti i comuni associati che sono tenuti a trasmetterle immediatamente al comune delegato.
3. Ai bambini già ammessi alla frequenza nel precedente anno educativo viene automaticamente garantita l’ammissione al nido salvo espressa rinuncia dei medesimi.
4. I nuovi inserimenti dei bambini si realizzano all’apertura dell’anno educativo (mese di settembre); qualora si rendessero liberi posti in seguito a rinunce, si provvederà di volta in volta all’inserimento dei bambini attingendo dalla graduatoria di cui al successivo articolo 14, fino al raggiungimento del numero massimo ammissibile.

5. Potranno essere avanzate domande di iscrizione al nido dalla data di nascita dei bambini; in tal caso i bambini verranno ammessi comunque solo al compimento dell'età prevista per l'ammissione al nido (attualmente mesi 3), come meglio specificato all'art.15 del presente regolamento.

6. I bambini ammessi al nido dovranno accedere al servizio nei termini indicati nella lettera di ammissione fissati, di norma, in giorni quindici; decorso infruttuosamente il termine indicato il bambino decadrà dal diritto di accesso e verrà cancellato dalla graduatoria per l'accesso alla struttura.

7. Il numero dei bambini ammissibili al servizio è determinato dal comune di Gallicano, in qualità di ente proprietario dell'asilo nido "CIPI" del capoluogo.

8. In sede di adozione dei provvedimenti di ammissione e' fatta riserva comunque di uno o più posti per fronteggiare emergenze certificate dai competenti servizi sociali.

#### **Art. 14 – Graduatorie di accesso**

1. Qualora il numero delle domande di iscrizione al servizio educativo per la prima infanzia a titolarità pubblica superi il numero dei posti disponibili, il competente servizio dell'ente delegato predisporrà, in collaborazione con i referenti gestionali degli enti deleganti, la graduatoria d'accesso secondo i criteri indicati ai successivi commi.

2. La graduatoria da cui attingere prioritariamente per l'ammissione in servizio è formulata sulla base delle richieste di accesso presentate dai residenti nell'ambito territoriale dell'associazione dei comuni (Gallicano – Fabbriche di Vergemoli – Molazzana).

3. Per i non residenti nell'ambito di cui al precedente comma sarà stilata una graduatoria separata, con priorità per i residenti nei comuni della Valle del Serchio, alla quale attingere solo in caso di esaurimento della lista d'attesa dei residenti nell'ambito territoriale dell'associazione dei comuni.

4. Le graduatorie di cui ai precedenti commi sono formulate sulla base di criteri determinati prima dell'apertura del bando e resi pubblici contestualmente alle informazioni necessarie per l'iscrizione al servizio.

5. Le graduatorie saranno approvate dal responsabile del competente servizio dell'ente delegato con specifico atto.

#### **Art. 15 – Validità della graduatoria di accesso**

1. La graduatoria per l'accesso al nido ha validità pari all'anno educativo.

2. Nel corso dell'anno educativo verranno ammessi al nido i bambini posti in posizione utile in graduatoria; è tuttavia esclusa la possibilità di ammettere bambini dalla data di approvazione del bando per il successivo anno educativo.

3. Qualora i bambini siano posti in modo utile in graduatoria ma non abbiano compiuto l'età per l'ammissione al nido (attualmente mesi 3), gli stessi avranno diritto ad accedere al nido solo al compimento dell'età prevista e solo se, a tale momento, risulterà disponibile il posto; nessun diritto di accesso potrà essere vantato se alla data del compimento dell'età prevista non risulti disponibile il posto.

3. Le domande di accesso al nido pervenute dopo il termine previsto nel bando che annualmente verrà pubblicato dall'associazione dei comuni verranno inserite in appendice alla graduatoria sulla base del mero ordine di arrivo.

#### **Art. 16 – Retta di frequenza**

1. Per l'accesso al servizio di asilo nido, e in generale, per l'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia, ogni utente dovrà corrispondere, dalla data di insediamento del bambino, una quota di contribuzione al costo del servizio, sulla base del sistema tariffario approvato dall'ente delegato.

2. Ai fini di cui al primo comma, l'organo esecutivo del comune di Gallicano procede, in coerenza con gli indirizzi espressi dalla conferenza dei sindaci dei comuni associati,:

- a) alla determinazione della retta mensile di frequenza al nido comunale per tempo pieno e tempo ridotto, prevedendo le eventuali differenziazioni per i bambini aventi residenza fuori dal territorio dell'associazione dei comuni;
- b) all'individuazione dei criteri per l'applicazione di agevolazioni, esenzioni totali e/o parziali dalla quota di contribuzione;
- c) alla determinazione del costo pasto giornalmente fornito al bambino;
- d) alla determinazione di eventuali riduzioni della retta per la frequenza congiunta di bambini facenti parte dello stesso nucleo familiare.
3. Le agevolazioni tariffarie previste nel precedente comma saranno concesse ai bambini residenti fuori dall'ambito dell'associazione dei comuni solo a fronte di specifico documentato impegno di assunzione, da parte del rispettivo comune di residenza, del relativo onere.
4. La famiglia è tenuta al pagamento della retta dal momento dell'immissione della bambina/o al nido nei termini sotto specificati:
- per intero, se la data del primo giorno previsto per la ammissione è prima del 15° giorno del mese;
  - per il 50% se oltre il 16° giorno.
5. La giunta dell'ente delegato determina altresì la retta per la frequenza a tempo pieno e a tempo parziale (inferiore al 50% dell'orario); la scelta del genitore vincola lo stesso per l'intero anno educativo salvo comprovate e continuative esigenze di modifica; in tal caso, il competente organo dell'ente delegato si riserva comunque ogni più' ampia facoltà' in relazione all'accoglimento delle istanze per il passaggio da tempo parziale a tempo pieno anche in riferimento alla dotazione in forma stabile del personale nella struttura.
6. La mancata frequenza al nido per malattia, o altra causa, e la mancata presenza in parte della giornata non modificano l'importo della retta che rimane dovuta ai fini della conservazione del posto.
7. I genitori che per qualsiasi motivo intendano ritirare il bambino dal servizio debbono dare comunicazione formale al competente servizio dell'ente delegato; in tal caso la retta è dovuta per metà se la rinuncia è pervenuta all'ufficio protocollo dell'ente stesso entro il 15 del mese, per intero se pervenuta dopo il 15 del mese.
8. In caso di mancato pagamento della retta per un periodo superiore a mesi due l'utente cessa dal diritto di accesso, fatta salva ed impregiudicata l'azione per il recupero delle somme dovute per il servizio.

## **TITOLO VII**

### **NIDI PRIVATI: MODALITA' ACCESSO E RETTE FREQUENZA PER POSTI CONVENZIONATI.**

#### **Art. 17 - Graduatorie accesso posti riservati – rette**

1. L'associazione dei comuni provvederà alla apertura di bandi per l'accesso dei bambini residenti nel solo ambito territoriale dell'associazione in strutture private accreditate e convenzionate.
2. L'associazione dei comuni all'atto della approvazione dei bandi indicherà i contributi economici di volta in volta concessi per l'accesso di cui al precedente comma 1.
3. Qualora le risorse per il finanziamento dei posti nido convenzionati derivino dal bilancio di un singolo comune associato, stanziato per garantire/implementare i servizi su uno specifico territorio, il costo del posto nido per i bambini in graduatoria graverà sull'amministrazione di residenza del bambino; l'ammissione al nido è, in tal caso, subordinata alla accettazione della spesa da parte del comune di residenza.
4. E' fatta riserva di prevedere lo scorrimento delle graduatorie con i criteri disposti per il nido comunale.
5. La retta di frequenza o quota mensile di spesa in carico ai bambini ammessi ai servizi privati con i bandi di cui al precedente comma 1 sarà determinata con atto della giunta del comune di Galliciano, in coerenza con gli indirizzi espressi dalla conferenza dei sindaci

dei comuni associati; la retta o quota mensile non potrà in alcun caso risultare inferiore alla retta determinata per il nido comunale in analoghe condizioni di frequenza; congiuntamente l'onere per posto nido in carico all'associazione dei comuni non potrà in alcun caso eccedere gli eventuali limiti imposti dalle norme regionali, europee o altro qualora vengano utilizzati fondi di dette istituzioni per la copertura della spesa.

6. L'associazione dei comuni si riserva inoltre di disporre il convenzionamento di nidi privati accreditati per acquisto di posti nido per l'immissione di bambini inseriti nella lista di attesa del nido comunale, nei limiti previsti nel bando per la iscrizione al nido medesimo; in tale ipotesi, la retta in carico agli utenti e' pari a quella determinata per il nido comunale di infanzia.

#### **Art. 18 – Graduatorie di accesso ai nidi privati**

1. I soggetti gestori dei servizi privati accreditati provvedono alla formazione delle graduatorie per gli accessi di loro competenza nel rispetto di quanto disposto dall'art. 10 del regolamento n. 41/R/2013.

#### **Art. 19 – Albo degli educatori domiciliari**

1. L'associazione dei comuni si riserva la facoltà di istituire l'elenco degli educatori al fine di mettere a disposizione delle famiglie personale qualificato per lo svolgimento di prestazioni di tipo privato.

2. I requisiti per la iscrizione nell'albo degli educatori domiciliari sono stabiliti dal regolamento di esecuzione n.41/R/2013; e' inoltre richiesta la presentazione di documentazione comprovante l'acquisizione, con esito favorevole, di specifica esperienza per almeno mesi sei (6) presso le strutture del servizio educativo integrato per la prima infanzia e la partecipazione con esito favorevole ai corsi di aggiornamento professionale che l'associazione dei comuni si riserva di attivare congiuntamente alla apertura del bando per la istituzione dell'albo.

2. L'iscrizione all'albo ha durata annuale, la conferma per gli anni successivi e' subordinata alla partecipazione con esito favorevole di ulteriori corsi di aggiornamento di almeno 30 ore annue svolti da enti pubblici o privati operanti nel settore della prima infanzia o alla prestazione di almeno un ulteriore mese annuo di attività presso una struttura del servizio educativo integrato per la prima infanzia.

### **TITOLO VIII CONTINUITA' VERTICALE**

#### **Art. 20 – Centri educativi integrati zerosei**

1. Il centro zerosei accoglie bambini da tre mesi a sei anni in un'unica struttura in cui si svolgono, in modo integrato, le attività rivolte ai bambini delle diverse fasce di età.

2. Per garantire la continuità e l'integrazione delle attività educative il centro zerosei deve far riferimento ad un unico soggetto gestore.

3. Gli standard di riferimento, i titoli di studio degli educatori e i rapporti numerici con i bambini frequentanti, le disposizioni relative al progetto pedagogico/educativo derivano dalla combinazione e integrazione di quanto disposto dal regolamento regionale n. 41/R del 2013, per i servizi educativi per la prima infanzia, e dalla normativa vigente per le scuole dell'infanzia.

### **TITOLO IX RAPPORTI CON L'UTENZA**

#### **Art. 21 – Informazione sui servizi**

1. L'associazione dei comuni garantisce a tutte le famiglie potenzialmente interessate un'informazione capillare sui servizi attivi e su quelli in via di attivazione al fine di favorire l'accesso ai servizi e verificare in modo continuativo la domanda e offerta degli stessi.

2. Tali obiettivi vengono perseguiti mediante la diffusione di materiale documentale e, avvisi pubblici , anche mediante gli organi di informazione, visite dirette nei servizi e altre iniziative specifiche di vario genere.

3. L'associazione dei comuni fornisce alla Regione Toscana, nei tempi dettati dalla medesima, i dati riferiti ai servizi comunali per la prima infanzia; provvede altresì a validare i dati forniti dai soggetti titolari dei servizi educativi autorizzati verificando il puntuale adempimento dei medesimi ai quali, in caso di inadempienza, assegna un termine perentorio per la trasmissione dei dati.

2. Il mancato adempimento dei soggetti privati non sanato nei termini assegnati e non giustificato dagli stessi comporta la sospensione dell'autorizzazione e, in caso di ulteriore inerzia, la revoca della autorizzazione medesima.

3. L'associazione dei comuni garantisce ai cittadini la completa informazione sulla gestione dei servizi , ivi compresa la possibilità di accesso, con le modalità previste dalla legge, a tutti gli atti di propria competenza inerenti il funzionamento dei servizi.

### **Art. 22 – Partecipazione delle famiglie**

1. L'associazione dei comuni garantisce l'istituzione di forme e di organismi di partecipazione al fine di favorire il coinvolgimento delle famiglie nei processi di organizzazione, regolamentazione e controllo dei servizi educativi per la prima infanzia.

2. La partecipazione delle famiglie ai servizi educativi si attua mediante l'organizzazione di iniziative di coinvolgimento alla vita dei servizi e promozione culturale inerenti le attività degli stessi, nel quadro del concetto di trasparenza del progetto educativo dei servizi e di piena e completa compartecipazione delle famiglie alla sua realizzazione.

3. Gli organismi di partecipazione delle famiglie istituiti presso ogni servizio educativo esprimono pareri sui diversi aspetti legati al funzionamento dei servizi, condividono con i soggetti titolari/gestori le strategie di intervento al fine di implementare la qualità delle esperienze di crescita e formazione realizzate dai bambini durante la frequenza.

4. La partecipazione delle famiglie ai servizi educativi, inseriti nel sistema pubblico dell'offerta è garantita dall'istituzione dei sotto indicati organismi:

- l'assemblea dei genitori;
- il consiglio dei genitori.

### **Art. 23 - L'assemblea dei genitori**

1. L'assemblea dei genitori rappresenta il più ampio contesto della partecipazione delle famiglie al progetto educativo del servizio ed il luogo ideale di scambio, confronto ed informazione con gli operatori riguardo ai temi ed aspetti generali della prima infanzia e, nello specifico, alle caratteristiche proprie dell'organizzazione e del funzionamento del servizio.

2. L'assemblea è composta dai genitori dei bambini ammessi alla frequenza ed è aperta agli operatori della struttura ed è partecipata dal responsabile del servizio.

3. L'assemblea è convocata almeno due volte l'anno, nei seguenti termini:

- all'inizio dell'anno educativo per la presentazione del programma e per l'illustrazione dell'organizzazione interna e complessiva del servizio;
- in chiusura dell'anno educativo per la verifica a consuntivo delle attività svolte e per l'elaborazione di proposte per l'anno successivo.

4. L'assemblea potrà formulare, in ordine ai temi indicati, proposte al consiglio, di cui al successivo articolo, al soggetto gestore, all'associazione dei comuni e all'ente titolare della struttura sede del servizio.

5. L'assemblea è convocata dall'associazione dei comuni mediante avviso inviato anche via mail ai genitori e affisso nella struttura interessata con anticipo di almeno 5 giorni; tale avviso deve riportare la data ed il luogo della riunione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

6. L'assemblea può essere convocata dal presidente del consiglio di cui al successivo articolo e, per la trattazione di temi specifici, anche su richiesta del personale educatore del nido o da almeno un terzo dei genitori componenti l'assemblea.

7. L'associazione dei comuni e l'ente titolare del servizio si riservano comunque la facoltà di convocare l'assemblea dei genitori ogni qualvolta si renda opportuno o necessario per il corretto funzionamento delle strutture educative.

#### **Art. 24 - Il consiglio dei genitori**

1. L'istituzione del consiglio dei genitori è finalizzata al coinvolgimento delle famiglie, degli operatori e dei vari interlocutori coinvolti nell'analisi dell'andamento gestionale e nella individuazione di proposte e strategie di miglioramento continuo dell'offerta di servizi.

2. Il consiglio è composto:

a) da tre rappresentanti eletti dai genitori dei bambini utenti del servizio;

b) da un rappresentante degli educatori del servizio;

c) dal coordinatore interno del servizio educativo.

3. I rappresentanti dei genitori nel consiglio sono eletti dall'assemblea fra i genitori dei bambini ammessi a frequentare il servizio mediante votazione a scrutinio segreto a cui partecipano entrambi i genitori dei bambini ammessi e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero dei voti; in caso di parità sarà nominato il genitore più anziano di età.

4. In caso di rinuncia da parte di membri facenti parte del consiglio si attingerà, per la relativa surroga, dalla graduatoria degli eletti.

5. Nella seduta in cui si procede alla nomina, l'assemblea dei genitori non è validamente costituita se non sono presenti, in prima convocazione, almeno la metà più uno dei genitori e, in seconda convocazione, almeno 1/3 dei genitori aventi diritto.

6. I membri del consiglio dei genitori cessa dall'incarico, indipendentemente dalla naturale scadenza o anticipata cessazione del consiglio stesso, al verificarsi delle seguenti cause:

- rinuncia per dimissioni;
- assenza ingiustificata a più di tre incontri consecutivi;
- venir meno delle condizioni che danno titolo alla partecipazione al consiglio.

7. Il consiglio dei genitori, dopo averne preso atto, è tenuto a comunicare al comune di Galliciano, quale ente delegato, l'eventuale cessazione dall'incarico dei suoi componenti e le cause che l'hanno determinata.

8. Il consiglio dei genitori decade nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, sia ridotto a meno di un terzo dei suoi componenti.

9. Il consiglio si riunisce, di norma, presso la sede del servizio interessato, ogni qualvolta se ne presenti la necessità; di ogni riunione viene redatto apposito verbale da conservare presso gli uffici la struttura interessata.

10. Il consiglio rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono immediatamente rieleggibili; i genitori ne possono far parte nei limiti del periodo di effettiva frequenza al servizio dei figli ammessi alla frequenza.

11. Il presidente, eletto nel proprio seno dal consiglio, assicura il regolare funzionamento dell'organismo, presiede le riunioni, dà attuazione alle decisioni adottate in sede di consiglio, trasmette all'associazione dei comuni e al soggetto gestore le decisioni e le valutazioni inerenti le attività e le necessità della struttura.

12. Al consiglio dei genitori sono attribuite le seguenti funzioni:

a) assicurare uno stretto rapporto con il soggetto titolare del servizio, con l'associazione dei comuni e con il soggetto gestore, con le realtà istituzionali e sociali del territorio;

a) nominare il presidente fra i suoi membri;

b) nominare il segretario fra i suoi membri;

c) formulare proposte inerenti il calendario di apertura del servizio;

d) esaminare eventuali segnalazioni dei genitori;

- e) promuovere la partecipazione delle famiglie alla politica generale delle strutture educative;
- g) esprimere pareri e valutazioni di competenza.

#### **Art. 25 – La carta dei servizi**

1. I soggetti titolari pubblici e privati titolari di servizi educativi adottano la carta dei servizi quale strumento per rendere trasparente ed esigibile il livello qualitativo dei servizi erogati e per regolare i rapporti con l'utenza.
2. La carta dei servizi deve contenere i seguenti elementi:
  - a) i principi fondamentali che presiedono all'erogazione dei servizi;
  - b) i criteri di riferimento per l'accesso ai servizi;
  - c) le modalità generali di funzionamento e standard di qualità dei servizi;
  - d) le forme di partecipazione e controllo da parte delle famiglie;
  - e) i diritti di natura risarcitoria in riferimento alle inadempienze nell'erogazione del servizio.
3. La carta dei servizi deve essere conservata presso la sede del servizio educativo a disposizione dei genitori e degli organi di controllo che ne facciano richiesta di consultazione e deve altresì essere depositata presso la sede dei comuni aderenti alla gestione associata.

### ..... **TITOLO X** **ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI** .....

#### **Art. 26 – Coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi**

1. L'associazione dei comuni verifica il progetto educativo e organizzativo dei servizi educativi per la prima infanzia presenti sul territorio, il loro reciproco raccordo e il loro inserimento nella rete delle opportunità educative offerte, come previsto dalla normativa regionale e dal regolamento zonale.
2. Le funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico fra i servizi presenti nell'ambito territoriale possono essere demandate all'organismo di coordinamento gestionale e pedagogico previsto dal regolamento zonale.
3. I soggetti gestori dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati assicurano al loro interno le funzioni di direzione organizzativo – gestionale e di coordinamento psico-pedagogico, di cui all'art. 6, comma 3, del regolamento 41/R/2013.

#### **Art. 27 – Formazione permanente**

1. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta provvede ad organizzare programmi di formazione permanente e di aggiornamento degli educatori sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e qualificazione gestiti, promossi o individuati eventualmente dall'associazione dei comuni o dal coordinamento gestionale e pedagogico zonale.
2. La formazione del personale deve essere garantita almeno nei termini minimi imposti dalla regolamentazione regionale.

#### **Art. 28 – Tutela sanitaria dei bambini**

1. Per ogni bambino/a, prima della data di effettiva ammissione ai servizi educativi per la prima infanzia, dovrà essere prodotto il certificato/autodichiarazione delle vaccinazioni a cui lo/a stesso/a è stato sottoposto/a anche qualora il/la bambino/a non sia stato sottoposto a vaccinazioni; in tal caso dovrà essere specificata la vaccinazione non eseguita e dovrà inoltre essere prodotta certificazione di eventuali allergie alimentari o di altro genere eventualmente accertato.
2. Per ogni altro aspetto igienico – sanitario concernente l'ammissione e frequenza ai servizi educativi si fa espresso riferimento alle linee guida approvate con il regolamento zonale dei servizi per l'infanzia della Valle del Serchio.

## **TITOLO XI**

### **AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO**

#### **Art. 29 – Autorizzazione al funzionamento**

1. Sono sottoposti al regime dell'autorizzazione al funzionamento tutti i servizi educativi per la prima infanzia a titolarità di soggetti privati e pubblici diversi dal comune, ai sensi della legge regionale n.32 del 26 luglio 2002 e del regolamento regionale n. 41/R/2013.
2. Il competente servizio del comune (SUAP associato presso l'unione dei comuni Garfagnana) rilascia l'autorizzazione al funzionamento ai servizi educativi per l'infanzia presenti sul proprio territorio nel rispetto della normativa vigente avvalendosi dell'istruttoria dell'associazione dei comuni cui compete l'adozione degli atti finalizzati al rilascio dell'autorizzazione ai sensi della convenzione disciplinante la gestione associata.
3. Il gestore privato di servizi educativi per la prima infanzia deve rivolgere al SUAP del proprio specifico comune domanda di autorizzazione al funzionamento prima dell'inizio delle proprie attività.
4. I requisiti per il rilascio della autorizzazione al funzionamento e per il rinnovo della medesima al termine della sua durata (anni tre), sono disciplinati dal regolamento regionale 30 luglio 2013 n. 41/r – Titolo V- Capo I.

#### **Art. 30 – Accreditemento**

1. I soggetti titolari dei servizi educativi privati autorizzati possono presentare al competente servizio del Comune (SUAP) istanza di accreditemento.
2. Il competente servizio SUAP rilascia l'accreditemento avvalendosi della istruttoria dell'associazione dei comuni con le modalità descritte al comma 2 del precedente art. 29.
3. L'autorizzazione al funzionamento e' requisito inderogabile per l'accreditemento del servizio.
4. I requisiti per il rilascio dell'accreditemento e per il rinnovo del medesimo al termine della sua durata (anni tre) sono disciplinati dal regolamento regionale n.41/R/2013, titolo V – Capo I e dalle norme del presente regolamento cui si fa espresso riferimento ai fini dell'accreditemento medesimo.

#### **Art. 31 – Prevenzione e vigilanza**

1. L'associazione dei comuni vigila sul funzionamento dei servizi educativi effettuando, senza preavviso, per ogni anno educativo ispezioni e controlli, al fine di verificare lo stato di benessere dei bambini e l'attuazione del progetto pedagogico ed educativo del servizio.
2. L'associazione dei comuni si riserva inoltre di programmare con il soggetto gestore ulteriori visite alla struttura per monitorare il corretto funzionamento.
3. Le visite e ispezioni di cui ai precedenti commi saranno effettuate dal personale dei servizi educativi della gestione associata in collaborazione con gli addetti al coordinamento pedagogico zonale.
4. Per le verifiche relative allo stato di benessere dei bambini l'associazione dei comuni si riserva di chiedere la presenza dei servizi della azienda USL, cui competono funzioni di vigilanza e controllo ai sensi del regolamento regionale 41/R/2013.
5. Qualora i soggetti gestori o titolari dei servizi autorizzati o autorizzati/accreditati non consentano l'accesso per le ispezioni, l'associazione dei comuni notifica il fatto al comune competente per territorio per la sospensione della autorizzazione o autorizzazione/accreditemento dei servizi medesimi.
6. Qualora l'associazione dei comuni rilevi la perdita dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione o dell'accreditemento provvede alla notifica del fatto al comune competente per territorio, il quale provvederà, previa diffida per l'adeguamento, alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione o dell'accreditemento.

7. Nel caso in cui l'associazione dei comuni rilevi fatti o condizioni che incidono in modo sostanziale sulla salute e sul benessere dei bambini provvede all'immediata notifica al comune competente per territorio per l'adozione del provvedimento di sospensione della autorizzazione e all'immediata notifica alla azienda USL e, per quanto di competenza, all'autorità giudiziaria.

8. Qualora l'associazione dei comuni accerti la presenza di un servizio educativo privo della autorizzazione al funzionamento provvede alla notifica del fatto al comune competente per territorio affinché questi disponga, con effetto immediato, la cessazione dell'attività.

## **TITOLO XII NORME FINALI E DI RINVIO**

### **Art. 32 – Norma finale**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia e al regolamento dei servizi educativi per l'infanzia della Valle del Serchio approvato dalla conferenza zonale per l'istruzione.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa inoltre espresso riferimento a quanto disposto con la convenzione per la gestione associata dei servizi educativi prima infanzia sottoscritta tra i comuni di Galliciano, Fabbriche di Vergemoli e Molazzana.

### **Art. 33 – Rinvio**

1. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, si proceda allo scioglimento della gestione associata di cui al precedente art.32, comma 2, la locuzione "associazione dei comuni", inserita nel presente regolamento, deve intendersi sostituita, con decorrenza dalla data dello scioglimento stesso, dal termine "comune".